

**CORSO DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO PER IL PERSONALE
ADDETTO AL SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA DEI CANI VAGANTI
RANDAGI**

Sala Riunioni ASP- Via delle Corse 2/4 – ASTI
19 luglio 2024

**Gli animali incustoditi vaganti, il
randagismo:
impatto sulla sanità pubblica
e sul territorio**

**Dr. Ettore GHIGGI
Dirigente Veterinario
Area Sanità Animale**



RANDAGISMO

Si intende la condizione degli animali domestici che sono stati abbandonati o smarriti e che si trovano a vagare per proprio conto

La Legge 14/08/1991 n° 281 (*Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*) applica solo ai cani la definizione di **randagio**, classificando invece i gatti senza padrone come “animali in libertà” e introduce una specifica distinzione tra **cane vagante** e **cane randagio**, riferendosi con quest’ultima espressione al caso di cani abbandonati che si sono abituati alla vita in condizioni semi-selvatiche, per esempio riunendosi in branchi.



CANI INCUSTODITI

I cani vaganti sul territorio, singoli o in branchi, possono:

- > rappresentare un potenziale rischio di aggressione per le persone;
- > diventare serbatoio e veicolo di malattie infettive e/o infestive, alcune delle quali trasmissibili all'uomo, non essendo sottoposti ad alcun controllo sanitario (leptosirosi, echinococcosi/idatidosi, larva migrans, ecc);
- > essere causa di incidenti stradali;
- > arrecare danni al bestiame domestico allevato;
- > arrecare danni agli animali selvatici;
- > alimentare il fenomeno del randagismo, in quanto non sterilizzati;
- > essere causa di degrado ed inquinamento ambientale, sia nel contesto urbano che in ambito rurale, con conseguente polluzione di *pest* (ratti/topi), sinantropi ed insetti, che a loro volta costituiscono una possibile fonte di pericolo per l'essere umano



PAURE REALI E FOBIE



E' sempre una questione di equilibri e di comunicazione corretta tra persone che usufruiscono di un territorio e persone che lo utilizzano per scopi lavorativi.



AGGRESSIONI



INCIDENTI STRADALI




DANNIA BESTIAME

Danni al bestiame allevato (greggi in alpeggio/pascolovagante, pollai famigliari)

Alpeggio: Stima % delle vittime

70% attribuibili al lupo 30% attribuibili al cane



DANNI ALLA SELVAGGINA

- Disturbo
- Dispersione della fauna selvatica;
- Predazione

I cani, anche i più pacifici, quando sono nella natura vengono attivati da odori e stimoli e tirano fuori il loro lato “selvaggio” diventando un pericolo per qualsiasi animale selvatico (ci sono video di cani piccolissimi che mangiano su carcasse o che inseguono caprioli fino allo sfinimento)



DISPERSIONE RIFIUTI





Tutela dell'igiene e della sanità pubblica

una storia che viene da lontano...

1901

R.D. 45/1901

Regolamento generale

Isolamento cane sospetto infetto da rabbia

Canini incustoditi - Canili

1914

R.D. 533/1914

Regolamento Speciale di Polizia Veterinaria

Accalappiamento cani vaganti – isolamento

1954

DPR 320/1954

Regolamento di Polizia Veterinaria



Regolamento di Polizia Veterinaria DPR 8 febbraio 1954, n. 320

- – Autorizzazione sanitaria canili
- – Registrazione cani
- – Contenimento (museruola e/o guinzaglio)
- – Servizio di cattura cani
- – Canile per la custodia dei cani catturati
- – Osservazione cani e gatti morsicatori



Regolamento di Polizia Veterinaria DPR 8 febbraio 1954, n. 320

I cani accalappiati se non reclamati dai legittimi proprietari trascorsi 3 (10) giorni dovevano essere ceduti a privati o concessi ad Istituti Scientifici o uccisi con metodi eutanasici

Il “Canile” non era concepito come luogo di custodia, ma come struttura idonea per l’isolamento e l’osservazione sanitaria





Legge 14 agosto 1991, n. 281
Legge quadro in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo

Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente





Legge 4 agosto 1991, n. 281
***Legge quadro in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo***

Vieta la soppressione e la cessione per la sperimentazione per tutti i cani accalappiati

Prevede l'istituzione dell'anagrafe canina

Riconosce i gatti in libertà come un bene comune

Alle Regioni e Province autonome è stato
demandato il compito di rendere applicative le
norme nazionali emanando propri provvedimenti



Normative Regione Piemonte

- **L. R. 13/04/1992, n. 20 - Istituzione dell'anagrafe canina -**
- **L. R. 26/07/1993, n. 34 - Tutela e controllo degli animali da affezione**
- **DPGR 4359/1993 - Regolamento attuativo L. R. 34/93**

- Tutela e controllo degli animali da affezione
- Benessere animale
- Responsabilità del detentore
- Controllo della riproduzione
- Soppressione eutanasica
- Prevenzione e controllo del randagismo
- Canili pubblici
- Associazioni protezionistiche
- Programmi di informazione e di educazione
- Randagismo felino



Regolamento

attuativo L.R.

Art.3 Gestione dei servizi pubblici di cattura e custodia animali randagi :

- personale addestrato e attrezzato per la cattura
- incarico dai comuni singoli o associati
- reperibilità h 24/24
- canile pubblico
- osservazione sanitaria 10 giorni

Art.3bis (2008)

- Elenchi regionali degli operatori addetti al servizio di cattura e custodia dei cani randagi
- casi complessi o a rischio sanitario intervento PMPPV-ASL



Chi paga i danni causati dai cani randagi?

- Poiché la Legge 281/91 non indica direttamente a quale Ente spetta il **compito di cattura e custodia** dei cani randagi, ma rimette alle singole Regioni la regolamentazione concreta della materia, occorre analizzare la normativa regionale caso per caso.
- Sentenza di Cassazione Civile n. 32884 del 09/11/2021...” *la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull’Ente cui le singole leggi regionali, attuative della Legge 281/91, attribuiscono il **compito di cattura e custodia** dei medesimi animali”*





Accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di “benessere degli animali da compagnia e pet therapy” recepito con D.P.C.M. 28 febbraio 2003


Attivazione di una banca dati nazionale istituita presso il Ministero della salute (**Anagrafe Canina Nazionale**) alla quale confluiscono i dati delle anagrafi regionali.

Microchip come unico sistema ufficiale di identificazione dei cani, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Creazione di una banca dati informatizzata, su base regionale o provinciale.



- **Legge Regionale 18 Luglio 2004, n. 18**
(Identificazione elettronica degli animali da affezione
e banca dati informatizzata)



MICROCHIP





Legge Regionale 18 Luglio 2004, n. 18
(Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata)

- L'anagrafe canina regionale è istituita e gestita presso i Servizi Veterinari delle ASL in collaborazione con i Comuni
- Obblighi dei proprietari e detentori (registrazione, variazioni)
- Osservatorio regionale cani mordaci e potenzialmente pericolosi
- Identificazione cani
- Segnalazione alla Polizia Municipale smarrimento
- Segnalazione alla Polizia Municipale cani vaganti.
- Servizio di cattura-trasferimento canile sanitario vaganti





Legge Regionale 09/04/2024 n. 16

“Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo”

TITOLO I – Disposizioni generali –

- Art. 1 – Principi
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Ambito di applicazione ed esclusioni
- Art. 4 – Definizioni
- Art. 5 – Obblighi e doveri del responsabile di un animale da affezione
- Art. 6 – Obblighi del responsabile di un cane ad aggressività non controllata

TITOLO II – Benessere e contrasto del randagismo

- Art. 7 – Divieti
- Art. 8 – Accattonaggio con animali
- Art. 9 – Programmi di informazione e di educazione
- Art. 10 – Interventi chirurgici e soppressione eutanasica
- Art. 11 – Accessibilità degli animali d'affezione
- Art. 12 – Aree di sgambamento
- Art. 13 – Cani da assistenza
- Art. 14 – Attività circensi
- Art. 15 – trasporto degli animali da affezione





Legge Regionale 09/04/2024 n. 16

“Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo”

- Art. 16 – Commercio, addestramento, toelettatura di animali d’affezione
- Art. 17 – Criteri per il corretto addestramento degli animali d’affezione
- Art. 18 – Allevamento di animali d’affezione per attività commerciali
- Art. 19 – Elenco regionale dei pet-sitter
- Art. 20 – Autorizzazione dei cimiteri per animali d’affezione
- Art. 21 – Sepoltura e tumulazione
- Art. 22 – Inumazione, raccolta e trasporto spoglie
- Art. 23 – Tenuta del registro delle presenze
- Art. 24 – Sistema anagrafe nazionale animali da compagnia
- Art. 25 – Compiti delle Asl, dei comuni e dei veterinari liberi professionisti in materia di anagrafe
- Art. 26 – Banca dati regionale
- Art. 27 – Prevenzione e contrasto del randagismo
- Art. 28 – Tutela delle colonie feline, controllo e prevenzione del randagismo felino
- Art. 29 – Canili pubblici
- Art. 30 – Affidamento e rifugi per il ricovero di animali randagi





Legge Regionale 09/04/2024 n. 16

“Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo”

- Art. 31 – Santuari per animali
- Art. 32 – Interventi per soggetti in carico ai servizi sociali
- Art. 33 – Canili e gattili privati, pensioni e asili per cani e per gatti
- Art. 34 – Soccorso degli animali

TITOLO III – Organismi di consultazione e controllo

- Art. 35 – Riconoscimento dell’apporto degli enti del terzo settore con finalità di tutela degli animali
- Art. 36 – Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali

TITOLO IV – Vigilanza e sanzioni

- Art. 37 – Vigilanza e sanzioni

- *TITOLO V – Disposizioni attuative finali e finanziarie*

- **Art. 38 – Regolamento di attuazione**

- Art. 39 – Clausola valutativa
- Art. 40 – Disposizioni transitorie
- Art. 41 – Abrogazioni
- Art. 42 – Norma finanziaria



SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE NAZIONALE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA (SINAC)

SINAC è il Sistema informativo Nazionale degli Animali da Compagnia. È collocato all'interno della BDN, la banca dati nazionale del Ministero della Salute che riunirà tutte le anagrafi animali gestite dal Centro Servizi Nazionale (CSN) presso l'IZS di Teramo. Registrerà le informazioni riguardanti tutti gli animali da compagnia secondo modalità definite da un manuale operativo a cura del Ministero della Salute.



La nuova Banca Dati Nazionale permette di gestire:

- l'anagrafica delle strutture di detenzione, ambulatori veterinari e colonie feline
- l'anagrafica dei proprietari e detentori di animali
- il magazzino dei microchip presso le ASL/Regioni/Ambulatori/Medici veterinari LP con le informazioni sulla catena di distribuzione.
- l'anagrafica degli animali con le informazioni sul Proprietario, Detentore ed Ubicazione dell'animale
- l'anagrafica degli animali da compagnia diversi da cani, gatti e furetti (all'allegato 1 del regolamento 429/ 2016 Parte B)
- gli eventi anagrafici associati agli animali (es. passaggio di proprietà, affido temporaneo, smarrimento, aggressione, decesso, ecc.)
- gli eventi sanitari (visite, interventi chirurgici, trattamenti farmacologici).



TUTELA DELLA INCOLUMITA' PUBBLICA DALLE AGGRESSIONI DEI CANI (cronologia ordinanze)

- OM 09/09/2003 **BLACK LIST**
- OM 27/08/2004
- OM 03/10/2005
- OM 12/12/2006
- OM 28/03/2007
- OM 14/01/2008
- OM 03/03/2009 (abolizione **BLACK LIST**, istituzione **PATENTINO**)
- OM 22/03/2011
- **OM 06/08/2013** →
- OM 28/08/2014
- OM 03/08/2015
- OM 13/07/2016
- OM 20/07/2017
- OM 25/06/2018
- OM 18/07/2019
- OM 10/08/2020
- OM 27/07/2021
- OM 08/08/2022
- OM 09/08/2023

- **Responsabilità**
- **Guinzaglio/museruola**
- **Patentino**
- **Taglio coda/orecchie/corde vocali**
- **Controlli per morsicature**
- **Visita comportamentale**
- **Registro cani ad elevato rischio
aggressività**
- **Assicurazione**
- **Divieti**





Fotografia di Maurizio Di Stefano - Itafoto - tutti i diritti riservati



**GRAZIE PER
LA VOSTRA
ATTENZIONE**

